



LEGGE 11 dicembre 1979, n. 83 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 17 dicembre 1979)

Legge sul collocamento

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 dicembre 1979.

Art. 1

Nell'ambito della revisione della Legge 17 febbraio 1961 n.7 per la tutela del lavoro e dei lavoratori, sono emanate le seguenti disposizioni in materia di collocamento e sono abrogati gli artt.n.41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 della suddetta legge.

E' altresì abrogata la Legge 18 aprile 1973 n.12, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2

(Funzione pubblica)

L'avviamento del lavoro è una funzione pubblica. Ad essa presiedono gli Uffici del Lavoro, tramite lo Ufficio di Collocamento.

Art. 3

(Anagrafe del lavoro)

E' istituito presso gli Uffici del Lavoro il servizio di anagrafe del lavoro per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione dei lavoratori.

A tal fine tutti i datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche - sono tenuti ad inviare nel mese di dicembre di ogni anno all'Ufficio di Collocamento la denuncia nominativa del personale in forza con l'indicazione delle rispettive qualifiche.

Devono inoltre essere immediatamente comunicati i passaggi di qualifica.

La raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione dei lavoratori deve essere pubblicata annualmente sulla parte amministrativa del Bollettino Ufficiale.

Art. 4

(Lavoratori subordinati e datore di lavoro)

Sono considerati lavoratori subordinati quelli previsti all'art.19, titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42.

Sono considerati datori di lavoro quelli previsti allo art.35, titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42.

Art. 5

(Libretto professionale)

L'Ufficio di Collocamento fornisce al prestatore di lavoro subordinato il Libretto professionale.

Il Libretto, progressivamente numerato, deve contenere le generalità, la categoria e la qualifica del lavoro del titolare.

La tenuta del Libretto è affidata, durante il periodo di servizio, al datore di lavoro che ne è responsabile e che deve annotare la data di assunzione e di licenziamento, la retribuzione e le relative variazioni.

Al termine di ogni rapporto di lavoro, il lavoratore deve consegnare il libretto all'Ufficio di Collocamento che ne accerta la regolarità delle registrazioni e lo conserva per tutto il periodo di disoccupazione, rilasciando un attestato al depositante.

Art. 6

(Iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro)

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato deve iscriversi nella Lista di Avviamento al Lavoro ferma restando la possibilità di iscrizione nelle eventuali liste specifiche previste per legge.

La qualifica con la quale il lavoratore chiede di essere iscritto nella Lista, in caso di mancata trascrizione sull'apposito Libretto professionale, deve essere accertata da una Commissione preposta di cui al successivo art.10.

Tale obbligo sussiste anche nel caso di richiesta di cambio di qualifica da parte del lavoratore.

Dall'accertamento sono esclusi coloro che chiedono la iscrizione nella Lista con qualifiche corrispondenti a titoli di studio posseduti, ovvero in possesso di attestati di qualificazione rilasciati da Centri Professionali riconosciuti dallo Stato.

Art. 7

(Requisiti per l'iscrizione)

Possono essere iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro i cittadini sammarinesi e di forensi residenti effettivamente in Repubblica che hanno compiuto l'età minima del 14° anno.

Per ottenere l'avviamento al lavoro, il lavoratore deve esibire il Libretto professionale rilasciato dall'Ufficio di Collocamento sul quale vengono riportati gli estremi della iscrizione.

Art. 8

(Conferma dello stato di disoccupazione)

I lavoratori iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro devono confermare ogni trenta giorni dalla data di iscrizione il loro stato di disoccupazione presso l'Ufficio di Collocamento.

La conferma di detto stato avviene d'ufficio per i lavoratori avviati a corsi professionali.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al primo comma sono cancellati dalla Lista di Avviamento al Lavoro.

Tale cancellazione può essere revocata, previo apposito ricorso, dalla Commissione di Collocamento soltanto in caso di motivato impedimento del lavoratore.

Art. 9

(Colloquio preliminare)

All'atto della prima iscrizione nella Lista di Avviamento al Lavoro e anche in occasione della reinscrizione viene accertato il grado di qualificazione o di specializzazione professionale dell'interessato.

A tale scopo Ufficio si avvale della documentazione, circa il livello di preparazione professionale, esibita dal lavoratore.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dallo interessato, l'Ufficio demanda il relativo accertamento alla Commissione di cui all'art.10 che dovrà esperirlo nel giro di 15 giorni.

Art. 10

(Commissione per l'accertamento del livello professionale)

E' istituita la Commissione per l'accertamento del livello professionale di ogni lavoratore subordinato, composta dal Dirigente degli Uffici del Lavoro o da un suo delegato che al presiede, dal Collocatore Statale e da due esperti da nominarsi a seconda degli accertamenti da compiere, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e uno designato dai rappresentanti dei Datori di Lavoro.

La Commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, il livello professionale del lavoratore, avvalendosi dell'attrezzatura dello Stato, dei Centri di Formazione Professionale o delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

Art. 11

(Suddivisione degli iscritti in classi)

Le iscrizioni nella Lista di Avviamento al Lavoro devono avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Gli iscritti devono essere suddivisi nelle seguenti classi:

Classe 1° - lavoratori disoccupati e inoccupati;

Classe 2° - Lavoratori invalidi;

Classe 3° - Lavoratori in cerca di lavoro stagionale o saltuario;

Classe 4° - Lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione.

Entro l'ambito delle classi suddette gli iscritti devono essere raggruppati per categorie professionali e, in ciascuna categoria, per qualifica e specializzazione.

Colui che si iscrive contemporaneamente alla Classe 1° e Classe 3°, se inviato al lavoro in base alla graduatoria della Classe 3°, mantiene l'iscrizione della Classe 1° senza alterazione del punteggio.

Art. 12

(Previsione di fabbisogno di manodopera)

Ai fini previsionali dell'occupazione e della formazione professionale, le aziende di nuovo insediamento sono tenute a dare comunicazione agli Uffici del Lavoro, 240 giorni prima dell'inizio della loro attività, del numero presumibile dei lavoratori che prevedono di occupare nonché delle relative categorie e qualifiche professionali.

I datori di lavoro che intendono procedere ad ampliamenti degli impianti esistenti, che comportino un'ulteriore assunzione di lavoratori, sono tenuti a darne comunicazione agli Uffici del Lavoro 120 giorni prima.

Per le aziende artigianali i termini di cui al presente articolo sono decurtati di 1/4. Nessuna comunicazione è prevista per le imprese edili.

Art. 13

(Richiesta di assunzione)

I datori di lavoro devono richiedere i lavoratori da assumere agli Uffici del Lavoro.

E' vietato al datore di lavoro fare pervenire all'Ufficio di Collocamento degli Uffici del Lavoro le richieste di assunzioni per il tramite dei lavoratori interessati all'assunzione stessa.

E' vietata ogni attività di mediazione, anche a titolo gratuito comunque organizzata.

Art. 14

(Divieto di indagini ed accertamenti preliminari)

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità professionali del lavoratore.

Il lavoratore da assumere deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari esclusivamente da parte di organismi pubblici preposti.

Art. 15

(Richieste numeriche)

Le richieste dei lavoratori da assumere devono essere numeriche per categoria, specializzazione e qualificazione professionale.

Gli Uffici del Lavoro sono tenuti a soddisfare, entro dieci giorni, le richieste con lavoratori della categoria indicata in possesso della specializzazione e della qualifica, secondo l'ordine stabilito dai successivi articoli.

Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti lo avviamento in lavoro corrispondenti al suo livello professionale perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dello avviamento stesso.

Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà sospeso dall'iscrizione nella Lista di avviamento al lavoro per un periodo continuativo di sessanta giorni.

Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere entro 5 giorni alla Commissione di Collocamento che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni.

Art. 16

(Graduatorie di avviamento al lavoro)

In caso di richiesta numerica, di cui al precedente art.15, l'avviamento al lavoro ha luogo nell'ambito della specializzazione e della qualifica in base ai seguenti criteri:

- 1) Precedenza prevista dall'art.18;
- 2) Anzianità di iscrizione nella classe di pertinenza;
- 3) Reddito familiare documentato tramite la presentazione dei certificati rilasciati dagli Uffici preposti;
- 4) Per composizione del nucleo familiare. I relativi punteggi sono fissati con delibera della Commissione di Collocamento.

Art. 17

(Richiesta nominativa)

La richiesta nominativa è ammessa:

- a) per parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle aziende costituite in forma di società anonima;
- b) per il personale con funzioni e qualifiche direttive;
- c) per il personale avente funzioni specialistiche da stabilirsi con apposita delibera della Commissione di Collocamento;
- d) per personale da adibire a mansioni di fiducia del datore di lavoro o alle dipendenze delle Organizzazioni Professionali iscritte ai relativi Albi, da stabilirsi con apposita delibera della Commissione di Collocamento;
- e) per personale da adibire alle dipendenze delle Organizzazioni Sindacali e Politiche.

Art. 18

(Precedenze e preferenze nell'avviamento)

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nelle assunzioni presso la azienda medesima entro un anno come previsto dall'art.23 della Legge 4 maggio 1977 n.23.

A tal fine le richieste, sia numeriche che nominative, devono contenere la dichiarazione che vi siano stati, nei dodici mesi precedenti, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione del personale con la specificazione, in caso positivo, dei relativi nomi.

I lavoratori avviati a corsi di formazione professionale presso aziende hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso dette aziende.

Al termine dei corsi l'avviamento al lavoro secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso.

Competente alla formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi di cui al comma precedente e al successivo avviamento al lavoro è la Commissione di Collocamento.

Art. 19

(Corsi di formazione e riqualificazione)

Al lavoratore iscritto nella Lista di Avviamento al Lavoro deve essere offerto di frequentare i corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati dallo Stato o da esso riconosciuti.

Ai lavoratori non occupati iscritti nella Lista di Avviamento al Lavoro che frequentano i corsi per il periodo di frequenza è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare e le modalità di erogazione, nei casi non previsti dalla Legge, sono stabiliti dalla Commissione di Collocamento con delibera da pubblicarsi sulla parte amministrativa del Bollettino Ufficiale.

Art. 20

(Nulla osta di avviamento al lavoro)

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata al datore di lavoro e al lavoratore dall'Ufficio di Collocamento)

I provvedimenti di diniego all'avviamento al lavoro a seguito di richiesta nominativa devono essere motivati e notificati dall'Ufficio di Collocamento al datore di lavoro e al lavoratore entro dieci giorni dalla richiesta.

Il datore di lavoro avverso i provvedimenti di cui al comma precedente può ricorrere entro dieci giorni alla Commissione di Collocamento che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 21

(Mansioni e variazioni di qualifica)

Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il prestatore di opera assunto alle mansioni rispondenti alla categoria ed alla qualifica professionale specificata nella richiesta di assunzione.

E' fatto altresì obbligo al datore di lavoro di comunicare entro cinque giorni, all'Ufficio di Collocamento, ogni modifica intervenuta che comporti variazione, comunque non peggiorativa, nella qualifica del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 22

(Trasferimento da un'azienda ad un'altra)

Il trasferimento del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra è consentito ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il lavoratore sia iscritto alla classe IV di cui allo art.11;
- b) che non siano disponibili lavoratori della stessa qualifica che abbiano diritto alla precedenza nei sensi del precedente art.18 nella riassunzione.

E' altresì consentito il trasferimento del lavoratore che sia in possesso di un certificato dell'Organismo Sanitario preposto che ne consigli il trasferimento.

L'autorizzazione al passaggio viene rilasciata dall'Ufficio di Collocamento previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti.

Art. 23

(Interruzione del rapporto di lavoro)

I datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche - sono tenuti a comunicare entro due giorni agli Uffici del Lavoro i nomi, le qualifiche e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

Art. 24

(Commissione di Collocamento)

All'Ufficio di Collocamento è preposta una Commissione che ha i compiti seguenti:

- a) stabilisce i criteri di attuazione della politica dell'avviamento al lavoro in applicazione delle disposizioni di legge;
- b) elabora le previsioni di occupazione ed esprime pareri sui piani di occupazione predisposti dallo Stato con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
- c) esprime pareri sui programmi di formazione professionale;
riferimento all'occupazione professionale;
- d) delibera su:
 - 1) materie previste dall'art.17 lettere b), c) e d) e dell'art.19;
 - 2) graduatorie previste dall'ultimo comma dell'art.18;
- e) fissa i punteggi di cui all'art.16;
- f) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Ufficio di Collocamento;
- g) sovrintende, in linea generale, all'attività che viene svolta dall'Ufficio di Collocamento e dà ad esso le direttive ed i criteri per la soluzione dei problemi particolari;
- h) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;
- i) invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato dell'occupazione.

Art. 25

(Composizione e funzionamento della Commissione di Collocamento)

La Commissione di Collocamento è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed ha una durata pari a quella della Legislatura.

La Commissione è presieduta dal Deputato al Lavoro ed è composta da:

n. 2 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale,

n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori legalmente riconosciute, da n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente riconosciute.

Fanno anche parte della Commissione con voto consultivo, il Dirigente degli Uffici del Lavoro, il Collocatore Statale con funzioni di verbalizzante e il Dirigente dell'Ufficio Programmazione.

La Commissione può costituire nel suo seno comitati con funzioni referenti su materie specifiche.

La Commissione è convocata dal Presidente o persona dallo stesso delegata almeno una volta al mese o su richiesta di ogni Associazione Sindacale o qualora se ne intraveda la necessità.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26

(Divieto di mediazione)

Chiunque, senza averne titolo, interviene per mettere in relazione fra loro due o più persone allo scopo di dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato è punito con la multa a lire di cui all'art.84 del Codice penale.

In caso di recidiva il Giudice può applicare la pena dell'arresto di secondo o di terzo grado di cui all'art.83 del Codice penale.

Nei casi più gravi la pena della multa a lire e quella dell'arresto sono applicate congiuntamente.

A mente del terzo comma dell'art.87 del Codice penale quando per le condizioni economiche del reo la multa a lire può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il Giudice può sostituirla con la prigionia di primo grado.

Art. 27

(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge commesse dai datori di lavoro è punita con la multa a giorni prevista dall'art.85 del Codice penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità, o in presenza di recidiva reiterata, il Giudice può aggiungere a quella della multa a giorni la pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art.82 del Codice penale, nel primo o nel secondo grado.

Nell'uso del potere discrezionale relativo all'applicazione della pena in concreto, deve tenersi conto della gravità del reato desunta, oltre che dai criteri generali stabiliti dal Codice penale, dal numero dei lavoratori ai quali il reato in qualunque modo si riferisce.

Il Giudice è in facoltà di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti di condanna nei modi stabiliti dall'art.141 del Codice penale.

Art. 28

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)

I lavoratori subordinati che prestino attività lavorativa senza il preventivo nulla-osta di assunzione, incorrono nella pena della multa a giorni di primo grado prevista dall'art.85 del Codice penale.

Art. 29

(Disposizione transitoria)

Si applicano le disposizioni di cui all'Allegato "D" della Legge Organica attuata con Legge 3 maggio 1977n.19, ancorchè in contrasto con la presente legge, fino alla ristrutturazione della Pubblica Amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Art. 30

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 1979-1679 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Amici - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva